

DETERMINAZIONE DSAI/41/2019/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 10 dicembre 2019

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico



- integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI 2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)" (di seguito: MTI 2);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 918/2017/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 170/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 170/2018/E/idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 643/2013/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI – 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- con la deliberazione 918/2017/R/idr, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale 2018-2019, previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/idr, delle predisposizioni tariffarie del SII;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del MTI e dell'articolo 6, comma 1, del MTI 2, i ricavi delle altre attività idriche (R_b), come risultanti dal bilancio dell'anno (a-2), concorrono, rispettivamente, alla definizione del moltiplicatore tariffario (θ^a) per gli anni 2014-2015 e 2016-2019.



CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 170/2018/E/idr, l'Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (SII), enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l'applicazione delle tariffe all'utenza per gli anni 2012-2019 e l'efficienza del servizio di misura;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 22 26 ottobre 2018, una verifica ispettiva presso la sede legale di Hera S.p.A. (di seguito: Hera o società), gestore del SII in numerosi Comuni ricompresi nei sub ambiti ATO 4 Modena, ATO 5 Bologna, ATO 6 Ferrara, ATO 7 Ravenna, ATO 8 Forlì Cesena, ATO 9 Rimini, facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della Regione Emilia Romagna;
- la società, con nota del 21 novembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 33014), ha fornito la documentazione richiesta in sede di verifica ispettiva e con note del 17 dicembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 35754), del 18 gennaio 2019, dell'8 aprile 2019 e del 14 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 15886) ha fornito riscontro alle ulteriori richieste di informazioni formulate dagli Uffici dell'Autorità con note del 12 dicembre 2018, del 15 gennaio 2019 e del 19 aprile 2019 (prot. Autorità 10384);
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché delle citate note, è emerso che:
 - i. in violazione degli articoli 9, comma 1, del MTI e 6, comma 1, del MTI 2, la società non ha dichiarato, ai fini delle predisposizioni tariffarie 2014-2018, i ricavi indiretti relativi alle "altre attività idriche" per i predetti sub ambiti gestiti; in particolare, la società, come si evince dalla ricostruzione dei ricavi da "lavori conto terzi" fornita con la citata nota del 14 giugno 2019, non ha indicato, in sede di dichiarazione per le predisposizioni tariffarie MTI e MTI 2, alcun ricavo di natura indiretta relativo alle "altre attività idriche" per gli anni 2012-2016 (doc. 4.6.a e 4.6.b allegati alla *check list* nonché nota del 14 giugno 2019).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il
 potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione
 vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi
 in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento
 sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di
 irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei



casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Hera;
- la condotta in contestazione verrà considerata, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della gravità della violazione, la condotta della società contrasta con la regolazione del SII posta a garanzia dell'effettività e della certezza del sistema tariffario nonché della completezza e correttezza delle informazioni da rendere all'Autorità per l'esercizio delle proprie funzioni;
 - con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non si riscontrano circostanze rilevanti;
 - quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che la società si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. In



particolare, con deliberazione VIS 81/10, è stata sanzionata per inosservanza delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi di gas; con deliberazione VIS 39/11, è stata ritenuta responsabile per inosservanza dell'obbligo di sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo; infine, con deliberazione VIS 86/11, è stata sanzionata per inosservanza di disposizioni in materia di trattamento e di messa a disposizione degli utenti del trasporto dei dati dei punti di prelievo di energia elettrica:

- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio relativo all'anno 2018 risulta che il fatturato conseguito dalla società sia pari a euro 1.390.793.951;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 378.000 (trecentosettantottomila).

DETERMINA

- 1. di avviare un procedimento nei confronti di Hera S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- 2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 378.000 (trecentosettantottomila);
- 3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
- 4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
- 5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i) che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale



- determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
- 6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
- 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
- 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
- 11. di comunicare il presente provvedimento ad Hera S.p.A. (Partita Iva 04245520376) mediante PEC all'indirizzo heraspa@pec.gruppohera.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 10 dicembre 2019

Il Direttore

avv. Michele Passaro